

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1993

relativa a un'aggiunta all'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/501/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 92/78/CEE⁽³⁾, la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder);

considerando che, con la decisione 93/224/CEE⁽⁴⁾, la Commissione ha approvato un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder);

considerando che un importo di 162 889 ECU deve essere imputato al contributo comunitario;

considerando che, in data 21 maggio 1993, il governo della Repubblica federale di Germania ha presentato alla

Commissione una proposta relativa alla distribuzione di tale importo sulla base dei Länder e dei settori di merci;

considerando che la proposta delle autorità tedesche rende necessaria una revisione del contributo comunitario;

considerando che la presente aggiunta all'addendum del quadro comunitario di sostegno è stata concordata con lo Stato membro interessato nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁶⁾;

considerando che tutte le misure previste dall'aggiunta all'addendum sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽⁷⁾;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo quadro comunitario di sostegno da parte di altri strumenti di prestito comunitari conformemente alle specifiche disposizioni che li disciplinano;

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento degli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti esistenti, dall'altro ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽²⁾, la presente decisione della Commissione sul quadro comunitario di sostegno è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione d'intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder), concernente il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993, è modificato come segue:

L'articolo 2, lettera b) è sostituito dalla seguente disposizione:

- b) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1991, indicizzati al 1993, con l'indicazione dei costi totali relativi alle azioni prioritarie previste

in tutti i settori per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, per un importo di 461 259 015 ECU nell'intero periodo, nonché l'indicazione del contributo comunitario alle misure dei singoli settori:

<i>(in ECU)</i>	
1. Prodotti della silvicoltura	633 128
2. Carni	13 545 778
3. Latte e prodotti lattiero-caseari	10 082 660
4. Cereali	1 940 800
5. Vino e bevande spiritose	1 220 551
6. Ortofrutticoli (compresi i succhi di frutta)	19 136 714
7. Fiori e piante ornamentali	3 092 524
8. Sementi	606 093
9. Patate	11 681 219
Totale	61 939 467

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari a 65 366 532 ECU per il settore pubblico e a 333 953 015 ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e altri strumenti di prestito.»

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente dichiarazione d'intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.